




CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo
Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale*

REFERENDUM SULLE ATTIVITA' DI
PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI
IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO LE
DODICI MIGLIA MARINE
17 APRILE 2016



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO

Direttore: *Silvia Bertini*

**SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE
- OSSERVATORIO ELETTORALE**

Dirigente: *Aurelia Jannelli*

Redazione a cura di:

Patrizia Francinetta, Gian Piero Valenti

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375 – 5757703 - 5757497

orario, dal lunedì al giovedì: 9,00-13,00; 14,00-16,00

venerdì: 9,00-13,00.

e-mail: osservatorio.elettoriale@cr.piemonte.it

sito web: <http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettoriale>

1. DECRETO INDIZIONE REFERENDUM

D.P.R. 15 febbraio 2016.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista l'ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata in pari data, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, intervenendo per deliberare sull'incidenza del comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sul comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come in precedenza sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto il trasferimento del quesito referendario sul citato comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con la seguente denominazione: “Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento” e con il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 19 gennaio 2016, depositata il 2 febbraio 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - la Serie speciale - n. 5 del 3 febbraio 2016, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare secondo il quesito di cui alla suindicata ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

[Articolo unico]

Il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasferito, come disposto dall'Ufficio centrale per il referendum con l'ordinanza citata in premessa, sul comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), è indetto sul seguente quesito corrispondentemente riformulato:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. BREVI NOTE

I cittadini saranno chiamati il 17 aprile¹ p.v. a pronunciarsi sull'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 limitatamente alle parole **“per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”**.

Il quesito che sarà oggetto dello scrutinio popolare faceva parte di un gruppo di sei richieste di referendum abrogativo, in tema di ricerca ed estrazione di idrocarburi in Italia, che erano state depositate da dieci consigli regionali, ovvero quelli delle Regioni Abruzzo², Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise contro il D.L. 12 settembre 2014, n. 133³, così detto Sblocca Italia.

Il 30 settembre 2015, nella Cancelleria della Corte di Cassazione, sono stati, infatti, depositati sei diverse e coincidenti richieste referendarie, sottoscritte dai delegati dei Consigli regionali delle summenzionate Regioni, sui seguenti quesiti.

- 1) **“Attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione delle norme sull'attribuzione del carattere di interesse strategico, di indifferibilità ed urgenza delle opere relative, nonché del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi”;**

«Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: "Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese,"; "rivestono carattere di interesse strategico e"; "urgenti ed indifferibili"; "indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,

¹ D.L. 6-7-2011 n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

Art. 7 comma 1: “A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno”.

² La Regione Abruzzo è uscita dal gruppo delle Regioni proponenti con decisione assunta con deliberazione di Giunta in data 11/6/2016

³ Convertito dalla L. 1 novembre 2014, n. 164 recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"?)»

- 2) **“Piano ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, per le attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione sia della limitazione dell'intesa alle attività su terraferma, sia della disciplina prevista per la mancata intesa (recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo) e per rilascio dei titoli abilitativi nelle more dell'adozione del piano”;**

“Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: " prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca"; "prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile"?”;

- 3) **“Titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina della sua prorogabilità”;**

“Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: " prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca"; "prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile"?”;

- 4) **“ Autorizzazioni, previa intesa con le Regioni, rilasciate per le opere strumentali allo sfruttamento degli idrocarburi. Abrogazione della disciplina prevista per la mancata intesa e recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo”;**

“Volete voi che sia abrogato l'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente alle seguenti parole: "con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché”?”;

5) **“Mancata intesa con le Regioni sugli atti inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina recante, in tal caso, una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo”;**

“Volete voi che sia abrogato l'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "7 e"?";

6) **“Divieto di attività di prospezione, ricerche e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi a titoli abilitativi”**

“Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Nonne in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei"; "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"?”.

L'Ufficio Centrale per il Referendum, osservato che non erano riscontrabili violazioni di limiti temporali, che non ricorrevano i presupposti per il trasferimento dei quesiti ad altre disposizioni e che il tenore testuale dei quesiti rispettava quanto disposto dell'articolo 27 della L. 352/1970, riservata alla Corte Costituzionale la cognizione della loro ammissibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, li dichiarava, con due distinte ordinanze del 26 novembre 2015, conformi a legge e disponeva la comunicazione di tali ordinanze al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente della corte Costituzionale e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con successiva legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016”, entrata in vigore il primo gennaio 2016, i commi da 239 a 242 dell’articolo 1⁴ apportano modificazioni alle norme oggetto delle richieste referendarie.

In forza di tale *ius superveniens*, l’Ufficio Centrale accertava che tali modifiche avevano modificato i principi ispiratori della precedente disciplina e che, pertanto, non si doveva più dar corso alle operazioni referendarie relativamente alla prima, seconda, terza, quarta e quinta richiesta referendaria.

Con riguardo invece al sesto quesito, l’Ufficio Centrale per il Referendum confrontava il contenuto normativo originario rispettivamente con quello che sarebbe risultato da un eventuale accoglimento della richiesta referendaria e con quello derivante dalla novella recata dalla legge 208/2015.

Da tale verifica emergeva che lo *ius superveniens*, nel sostituire la disposizione oggetto della richiesta referendaria, abrogava parte degli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell’art. 6 del D. lgs. n. 152/2006 e introduceva una modificazione della durata dei titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo “*di vita utile del giacimento*”. In tal modo si prevedeva, quindi, una sostanziale proroga dei titoli abilitativi già rilasciati, ove “*la vita utile del giacimento*” superi la durata stabilita nel titolo.

⁴ L. 208/2015 art. 1 commi da 239 a 242:

Comma 239

All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».

Comma 240

All’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità”;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent’anni, salvo l’anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale”.

Comma 241

All’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché» sono soppresse”

Comma 242

All’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: “ai commi 7 e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”.

Secondo l'Ufficio centrale per il referendum, quindi, detta nuova disciplina non modificava il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria e pertanto ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 39 della legge n. 352 del 1970⁵.

Pertanto, con l'ordinanza del 7 gennaio 2016, procedeva riformulando, sia quanto al titolo che al contenuto, il quesito della richiesta referendaria come qui di seguito indicato.

“Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento.

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?”.

Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 17/2006, dichiarava ammissibile la richiesta del referendum popolare, così come dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum con l'ordinanza del 26 novembre 2015 e trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016.

Il quesito referendario sopravvissuto al vaglio dell'Ufficio centrale, così come riformulato, rispettava i limiti espressamente indicati dall'art. 75 Cost. o comunque desumibili sulla base dell'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento costituzionale e doveva ritenersi pertanto ammissibile.

Entrando nel merito del contenuto del quesito referendario, i cittadini dovranno quindi decidere se le compagnie petrolifere potranno continuare nelle trivellazioni ed estrazioni di idrocarburi, entro 12 miglia dalla costa, fino a quando lo consentirà la natura del giacimento.

Il punto nodale del quesito risiede nella durata delle autorizzazioni, già rilasciate, per le esplorazioni e le trivellazioni dei giacimenti marini e si connette con l'abrogazione dell'articolo 6, comma 17, nella parte in cui dispone che le trivellazioni possano proseguire fino a quando la natura del giacimento lo consenta: di fatto le attività di trivellazione già autorizzate finirebbero per non avere una

⁵ Art. 39 L. 25-5-1970 n. 352 ”Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo : “ Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso”.

La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 39 limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

scadenza proprio perché, grazie all'evoluzione delle tecnologie di estrazione e a investimenti appropriati, è possibile prolungare la durata di un giacimento ben oltre il termine concessorio.

L'intento dei promotori del referendum è quindi quello di limitare la durata delle concessioni alla loro scadenza, chiudendo i procedimenti in corso ed evitando proroghe.

3. DOCUMENTAZIONE

Qui di seguito si riporta il testo vigente dell'articolo 6 comma 17 come potrebbe risultare a seguito di una eventuale abrogazione referendaria nonché quello delle ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione del 26 novembre 2015 e del 7 gennaio 2016.

<u>TESTO ATTUALE ART. 6 COMMA 17 del</u> <u>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152</u>	<u>TESTO ART. 6 COMMA 17</u> <u>DOPO EVENTUALE ABROGAZIONE</u> <u>REFERENDARIA</u>
<p>Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i</p>	<p>Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di</p>

<p>titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.</p>	<p>coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.</p>
---	---



URGENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Roma, 26 novembre 2015

URGENTE ENTRO 5 GIORNI

U.N.E.P. - Corte Appello di Roma
sezione notifiche presso la Corte di Cassazione

SEDE

Si trasmettono 16 copie conformi dell'ordinanza (quesito 6) emessa in data 26 novembre 2015 dall'Ufficio Centrale per il referendum per la notifica alle 15 sottoelencate persone:

1. LACORAZZA Piero, nato a Potenza il 22/5/1977, delegato del Consiglio Regionale della Basilicata
2. BIANCANI Andrea, nato a Pesaro il 4/3/1971, delegato del Consiglio Regionale della Marche
3. BISONNI Sandro, nato a San Severino Marche (MC) il 26/5/1968, delegato del Consiglio Regionale della Marche
4. LONGO Giuseppe, nato a Bari il 17/3/1952 delegato del Consiglio Regionale della Puglia
5. GANAU Gianfranco, nato a Sassari il 3/3/1955 delegato del Consiglio Regionale della Sardegna
6. PAOLINI Lucrezio, nato a Chieti il 22/7/1963 delegato del Consiglio Regionale dell'Abruzzo
7. CIAMBETTI Roberto, nato a Sandrigo (VI) il 3/7/1965 delegato del Consiglio Regionale del Veneto
8. AZZALIN Graziano, nato a Donada (RO) il 20/06/1959 delegato del Consiglio Regionale del Veneto
9. BOVA Arturo, nato a Catanzaro il 30/04/1965 delegato del Consiglio Regionale della Calabria
10. PASTORINO Giovanni Battista, nato a Genova il 26/7/1959 quale delegato del Consiglio Regionale della Liguria
11. PISANI Gabriele, nato a Sestri Levante (GE) il 28/02/1976 quale delegato del Consiglio Regionale della Liguria
12. CIARAMELLA Maria Antonietta, nata a Napoli il 19/2/1975 quale delegato del Consiglio Regionale della Campania
13. BORRELLI Francesco Emilio, nato a Napoli il 14/8/1973 quale delegato del Consiglio Regionale della Campania
14. IOFFREDI Domenico, nato a Campobasso l'8/7/1963 delegato del Consiglio Regionale del Molise
15. MONACO Filippo, nato a Capracotta (IS) il 3/7/1960 delegato del Consiglio Regionale del Molise+

Tutte elettivamente domiciliate presso lo studio **dell'Avv. Stelio Mangiameli, sito in via Alessandro Poerio n. 56 Roma**. Si prega di restituire una copia con le relate di notifica

Il funzionario giudiziario
Dott. Pierluigi Esposito





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL *REFERENDUM*

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

ESPOSITO dott. Antonio

Vicepresidente

ROSELLI dott. Federico

Consiglieri

BERNABAI dott. Renato

NUZZO dott.ssa Laurenza

VENUTI dott. Pietro

GRILLO dott. Renato

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

VECCHIO dott. Massimo

BIELLI dott. Stefano - relatore

ROTUNDO dott. Vincenzo

CHIARINI dott.ssa Maria Margherita

MIGLIUCCI dott. Emilio

PAOLONI dott. Giacomo

DI CERBO dott. Vincenzo

NOVIK dott. Adet Toni

BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

NOBILE dott. Vittorio

PRESTIPINO dott. Antonio

DI TOMASSI dott.ssa Mariastefania

CAMMINO dott.ssa Matilde

GALLO dott. Domenico
MATERA dott.ssa Lina
GIANESINI dott. Maurizio
DI IASI dott.ssa Camilla
DE MASI dott. Oronzo

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Letto il verbale del 30 settembre 2015 che attesta il deposito, alle ore 12,15, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle dieci Regioni sotto indicate, che hanno allegato le delibere di delega a ciascuno di loro, rilasciate dai rispettivi Consigli regionali, come di seguito specificato:

1. per la Regione Basilicata: Piero LACORAZZA, nato a Potenza il 22 maggio 1977, delegato effettivo;
2. per la Regione Marche: Andrea BIANCANI, nato a Pesaro il 4 marzo 1971, delegato effettivo, e Sandro BISONNI, nato a San Severino Marche il 26 maggio 1968, delegato supplente;
3. per la Regione Puglia: Giuseppe LONGO, nato a Bari il 17 marzo 1952, delegato supplente;
4. per la Regione Sardegna: Gianfranco GANAU, nato a Sassari il 3 marzo 1955, delegato effettivo;
5. per la Regione Abruzzo: Lucrezio PAOLINI, nato a Chieti il 22 luglio 1963, delegato effettivo;
6. per la Regione Veneto: Roberto CIAMBETTI, nato a Sandrigo (VI) il 3 luglio 1965, delegato effettivo, e Graziano AZZALIN, nato a Donada (RO) il 20 giugno 1959, delegato supplente;
7. per la Regione Calabria: Arturo BOVA, nato a Catanzaro il 30 aprile 1965, delegato effettivo;
8. per la Regione Liguria: Giovanni Battista PASTORINO, nato a Genova il 26 luglio 1959, delegato effettivo, e Gabriele PISANI, nato a Sestri Levante il 28 febbraio 1976, delegato supplente;
9. per la Regione Campania: Maria Antonietta CIARAMELLA, nata a Napoli il 19 febbraio 1975, delegata effettiva, e Francesco Emilio BORRELLI, nato a Napoli il 14 agosto 1973, delegato supplente;
10. per la Regione Molise: Domenico IOFFREDI, nato a Campobasso l'8 luglio 1963, delegato effettivo, e Filippo MONACO, nato a Capracotta (IS) il 3 luglio 1960, delegato supplente.

Preso atto che i soggetti sopra identificati, nelle indicate qualità di delegati dei rispettivi Consigli regionali, hanno depositato l'identica richiesta referendaria, da ognuno di loro sottoscritta,

deliberata da ciascuno dei suddetti Consigli regionali ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sul seguente quesito, privo di denominazione nelle delibere:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei"; "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"?».

Rilevato che nel suddetto verbale relativo alla richiesta di *referendum* abrogativo delle disposizioni di cui sopra si indicano: a) il giorno e l'ora in cui il deposito di essa è avvenuto nella Cancelleria di questa Corte; b) sono individuati i singoli delegati dei dieci Consigli regionali, che in tale atto hanno anche eletto domicilio in Roma alla via Alessandro Poerio, n. 56, presso la persona e lo studio dell'avvocato Stelio Mangiameli (stelio.mangiameli@gmail.com), come previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge n. 352 del 1970.

Rilevato altresì che il verbale stesso è stato redatto in undici originali, dei quali la Cancelleria di questa Corte attesta sia la consegna di uno di essi a ciascuna delle Regioni richiedenti, sia la conservazione dell'altro originale, unitamente alla richiesta di *referendum* abrogativo sottoscritta dai delegati dei dieci Consigli regionali sopra elencati.

Vista la propria ordinanza non definitiva depositata in data 22 ottobre 2015 con la quale: a) si proponeva la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione ai sensi del settimo comma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970; b) si fissava

il termine del 10 novembre 2015 per far pervenire per iscritto a questo Ufficio centrale deduzioni od osservazioni ai sensi dei commi quinto e settimo del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970.

Rilevato che la predetta ordinanza non definitiva risulta regolarmente notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ai delegati dei consigli regionali entro cinque giorni dal deposito.

Rilevato che in data 9 novembre 2015 sono pervenute deduzioni ed osservazioni dei designati dai promotori, con le quali i delegati hanno concordemente proposto di inserire nella denominazione del quesito, dopo il riferimento ai «procedimenti autorizzatori e concessori» e prima dell'espressione «al 26 agosto 2010», la frase «, conseguenti e connessi,».

Ritenuto che la proposta può essere accolta, nella sostanza, tenuto conto che il quesito referendario riguarda anche i «procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

Rilevato che, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 29, 30 e 32 della legge n. 352 del 1970, le richieste referendarie: a) provengono da dieci consigli regionali, debitamente indicati (Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Molise), con deliberazioni consiliari non anteriori di oltre quattro mesi dalla presentazione della richiesta stessa, approvate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e recanti l'indicazione delle disposizioni di cui si propone l'abrogazione (Basilicata: delibere n. 324 e n. 325 del 19 settembre 2015; Marche: delibere n. 7 e n. 9 del 22 settembre 2015; Puglia: delibere n. 8 e n. 9 del 22 settembre 2015; Sardegna: delibere n. 179/12 e n. 2 del 23 settembre 2015; Abruzzo: delibere n. 40/1 e n. 40/2 del 24 settembre 2015; Veneto: delibere n. 63 e n. 64 del 25 settembre 2015; Calabria: delibere n. 50 e n. 51 del 25 settembre 2015; Liguria: delibere n. 27 e n. 28 del 29 settembre 2015; Campania: delibere n. 1 e n. 2 del 29 settembre 2015; Molise: delibere n. 249 e n. 258, rispettivamente, del 22 e del 29 settembre 2015); b) contengono l'indicazione di tutti e la sottoscrizione di almeno uno dei delegati (uno effettivo ed uno supplente) di ciascun Consiglio regionale (Basilicata: Piero LACORAZZA delegato effettivo e Giovanni PERRINO, delegato supplente; Marche: Andrea BIANCANI delegato effettivo e Sandro BISONNI delegato supplente; Puglia: Giacomo Diego GATTA delegato effettivo e Giuseppe LONGO delegato supplente; Sardegna: Gianfranco GANAU delegato effettivo e Pietro PITTALIS delegato supplente; Abruzzo: Lucrezio PAOLINI delegato effettivo e Mauro FEBBO delegato supplente; Veneto: Roberto CIAMBETTI delegato effettivo e Graziano AZZALIN delegato supplente; Calabria: Arturo BOVA delegato effettivo e Fausto ORSOMARSO delegato supplente; Liguria: Giovanni Battista PASTORINO delegato effettivo e Gabriele PISANI delegato supplente; Campania: Maria Antonietta CIARAMELLA delegata effettiva e Francesco Emilio BORRELLI delegato supplente; Molise: Domenico IOFFREDI delegato effettivo e Filippo MONACO delegato supplente); c) sono

corredate dalle copie delle suddette delibere consiliari sottoscritte dal Presidente di ciascun Consiglio; d) sono state depositate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre.

Ritenuto che, nella specie, non sono violati o non vengono in rilievo i limiti temporali per il deposito della richiesta referendaria fissati dagli artt. 31 e 38 della legge n. 352 del 1970.

Ritenuto che: a) la richiesta ha ad oggetto vigenti disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge; b) non ricorrono i presupposti per l'eventuale trasferimento del quesito referendario su altre disposizioni (art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risulta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978); c) il tenore testuale del quesito prospettato (come indicato in dispositivo) rispetta il disposto dell'art. 27 della legge n. 352 del 1970.

Ritenuta, in conclusione, la conformità a legge della suddetta richiesta referendaria, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della sua ammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (artt. 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge n. 352 del 1970; art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1).

P.Q.M.

Dichiara conforme a legge la richiesta di cui in motivazione (concernente parte del comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) con la seguente denominazione: **«Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi a titoli abilitativi»** e sul seguente quesito:



«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei"; "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di

dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente della Corte costituzionale e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei dieci Consigli regionali proponenti.

Roma, 26 novembre 2015

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi 26 NOV 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito



E' copia conforme all'originale



Roma, 26 NOV. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito



URGENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

3

Roma, 26 novembre 2015

URGENTE ENTRO 5 GIORNI


U.N.E.P. - Corte Appello di Roma
sezione notifiche presso la Corte di Cassazione

SEDE

Si trasmettono 16 copie conformi dell'ordinanza (quesiti 1-5) emessa in data 26 novembre 2015 dall'Ufficio Centrale per il referendum per la notifica alle 15 sottoelencate persone:

1. LACORAZZA Piero, nato a Potenza il 22/5/1977, delegato del Consiglio Regionale della Basilicata
2. BIANCANI Andrea, nato a Pesaro il 4/3/1971, delegato del Consiglio Regionale della Marche
3. BISONNI Sandro, nato a San Severino Marche (MC) il 26/5/1968, delegato del Consiglio Regionale della Marche
4. LONGO Giuseppe, nato a Bari il 17/3/1952 delegato del Consiglio Regionale della Puglia
5. GANAU Gianfranco, nato a Sassari il 3/3/1955 delegato del Consiglio Regionale della Sardegna
6. PAOLINI Lucrezio, nato a Chieti il 22/7/1963 delegato del Consiglio Regionale dell'Abruzzo
7. CIAMBETTI Roberto, nato a Sandrigo (VI) il 3/7/1965 delegato del Consiglio Regionale del Veneto
8. AZZALIN Graziano, nato a Donada (RO) il 20/06/1959 delegato del Consiglio Regionale del Veneto
9. BOVA Arturo, nato a Catanzaro il 30/04/1965 delegato del Consiglio Regionale della Calabria
10. PASTORINO Giovanni Battista, nato a Genova il 26/7/1959 quale delegato del Consiglio Regionale della Liguria
11. PISANI Gabriele, nato a Sestri Levante (GE) il 28/02/1976 quale delegato del Consiglio Regionale della Liguria
12. CIARAMELLA Maria Antonietta, nata a Napoli il 19/2/1975 quale delegato del Consiglio Regionale della Campania
13. BORRELLI Francesco Emilio, nato a Napoli il 14/8/1973 quale delegato del Consiglio Regionale della Campania
14. IOFFREDI Domenico, nato a Campobasso l'8/7/1963 delegato del Consiglio Regionale del Molise
15. MONACO Filippo, nato a Capracotta (IS) il 3/7/1960 delegato del Consiglio Regionale del Molise

Tutte elettivamente domiciliati presso lo studio **dell'Avv. Stelio Mangiameli, sito in via Alessandro Poerio n. 56 Roma**. Si prega di restituire una copia con le relate di notifica.



Il funzionario giudiziario
Dott. Pierluigi Esposito



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL *REFERENDUM*

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

ESPOSITO dott. Antonio

Vicepresidente

ROSELLI dott. Federico

Consiglieri

BERNABAI dott. Renato

NUZZO dott.ssa Laurenza

VENUTI dott. Pietro

GRILLO dott. Renato

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

VECCHIO dott. Massimo

BIELLI dott. Stefano - relatore

ROTUNDO dott. Vincenzo

CHIARINI dott.ssa Maria Margherita

MIGLIUCCI dott. Emilio

PAOLONI dott. Giacomo

DI CERBO dott. Vincenzo

NOVIK dott. Adet Toni

BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

NOBILE dott. Vittorio

PRESTIPINO dott. Antonio

DI TOMASSI dott.ssa Mariastefania

CAMMINO dott.ssa Matilde

GALLO dott. Domenico

MATERA dott.ssa Lina

GIANESINI dott. Maurizio

DI IASI dott.ssa Camilla

DE MASI dott. Oronzo

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Letto il verbale del 30 settembre 2015 che attesta il deposito, alle ore 9,30, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle dieci Regioni sotto indicate, che hanno allegato le delibere di delega a ciascuno di loro, rilasciate dai rispettivi Consigli regionali, come di seguito specificato:

1. per la Regione Basilicata: Piero LACORAZZA, nato a Potenza il 22 maggio 1977, delegato effettivo;
2. per la Regione Marche: Andrea BIANCANI, nato a Pesaro il 4 marzo 1971, delegato effettivo, e Sandro BISONNI, nato a San Severino Marche il 26 maggio 1968, delegato supplente;
3. per la Regione Puglia: Giuseppe LONGO, nato a Bari il 17 marzo 1952, delegato supplente;
4. per la Regione Sardegna: Gianfranco GANAU, nato a Sassari il 3 marzo 1955, delegato effettivo;
5. per la Regione Abruzzo: Lucrezio PAOLINI, nato a Chieti il 22 luglio 1963, delegato effettivo;
6. per la Regione Veneto: Roberto CIAMBETTI, nato a Sandrigo (VI) il 3 luglio 1965, delegato effettivo, e Graziano AZZALIN, nato a Donada (RO) il 20 giugno 1959, delegato supplente;
7. per la Regione Calabria: Arturo BOVA, nato a Catanzaro il 30 aprile 1965, delegato effettivo;
8. per la Regione Liguria: Giovanni Battista PASTORINO, nato a Genova il 26 luglio 1959, delegato effettivo, e Gabriele PISANI, nato a Sestri Levante il 28 febbraio 1976, delegato supplente;
9. per la Regione Campania: Maria Antonietta CIARAMELLA, nata a Napoli il 19 febbraio 1975, delegata effettiva, e Francesco Emilio BORRELLI, nato a Napoli il 14 agosto 1973, delegato supplente;
10. per la Regione Molise: Domenico IOFFREDI, nato a Campobasso l'8 luglio 1963, delegato effettivo, e Filippo MONACO, nato a Capracotta (IS) il 3 luglio 1960, delegato supplente.

Preso atto che i soggetti sopra identificati, nelle indicate qualità di delegati dei rispettivi Consigli regionali, hanno depositato cinque diverse e coincidenti richieste referendarie, da ognuno

di loro sottoscritte, deliberate da ciascuno dei suddetti Consigli regionali ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sui seguenti cinque quesiti, privi di denominazione nelle delibere:

– primo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: "Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese"; "rivestono carattere di interesse strategico e"; "urgenti ed indifferibili"; "indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"?»;

– secondo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente alle parole: ", per l'attività sulla terraferma,"; "In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione."?»;

– terzo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: " prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca"; "prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile"?»;

– quarto quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente alle seguenti parole: "con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché"?»;

– quinto quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "7 e"?».

Rilevato che nel suddetto verbale relativo alla richiesta di *referendum* abrogativo delle disposizioni di cui sopra si indicano: a) il giorno e l'ora in cui il deposito di essa è avvenuto nella Cancelleria di questa Corte; b) sono individuati i singoli delegati dei dieci Consigli regionali, che in tale atto hanno anche eletto domicilio in Roma alla via Alessandro Poerio, n. 56, presso la persona e lo studio dell'avvocato Stelio Mangiameli (stelio.mangiameli@gmail.com), come previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge n. 352 del 1970.

Rilevato altresì che il verbale stesso è stato redatto in undici originali, dei quali la Cancelleria di questa Corte attesta sia la consegna di uno di essi a ciascuna delle Regioni richiedenti, sia la conservazione dell'altro originale, unitamente alla richiesta di *referendum* abrogativo sottoscritta dai delegati dei dieci Consigli regionali sopra elencati.

Vista la propria ordinanza non definitiva depositata in data 22 ottobre 2015, con la quale: a) veniva proposta una correzione formale al primo quesito; b) si proponeva la denominazione delle cinque richieste di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione ai sensi del settimo comma dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970; c) si fissava il termine del 10 novembre 2015 per far pervenire per iscritto a questo Ufficio centrale deduzioni od osservazioni ai sensi dei commi quinto e settimo del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970; d) fissava il medesimo termine per il deposito, da parte del delegato effettivo della Regione Basilicata, di osservazioni scritte in ordine all'identità del delegato supplente, da indicare nella richiesta di *referendum*.

Rilevato che la predetta ordinanza non definitiva risulta regolarmente notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ai delegati dei consigli regionali entro cinque giorni dal deposito.

Rilevato che in data 9 novembre 2015 sono pervenute deduzioni ed osservazioni dai designati dai promotori;

Rilevato che il delegato effettivo della Regione Basilicata, Piero Lacorazza, ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine al delegato supplente, attestando che, per mero errore materiale, lo

aveva indicato in Giovanni Perrino, anziché in Aurelio Pace, nominato con la delibera consiliare in atti del 19 settembre 2015.

Rilevato che i delegati hanno concordemente dichiarato di accogliere le proposte sia di riformulazione del primo quesito (includendo in esso anche la prima virgola contenuta nel comma 1 dell'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014), sia di denominazione dei cinque quesiti referendari.

Ritenuto che l'indicazione, nella depositata richiesta referendaria, del nome di Giovanni Perrino, anziché di Aurelio Pace, quale designato supplente della Regione Basilicata, è frutto di un evidente errore materiale, che può essere qui corretto.

Rilevato che, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 29, 30 e 32 della legge n. 352 del 1970, le richieste referendarie: a) provengono da dieci consigli regionali, debitamente indicati (Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Molise), con deliberazioni consiliari non anteriori di oltre quattro mesi dalla presentazione della richiesta stessa, approvate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e recanti l'indicazione delle disposizioni di cui si propone l'abrogazione (Basilicata: delibere n. 322 e n. 323 del 19 settembre 2015; Marche: delibere n. 6 e n. 8 del 22 settembre 2015; Puglia: delibere n. 6 e n. 7 del 22 settembre 2015; Sardegna: delibere n. 178/11 e n. 1 del 23 settembre 2015; Abruzzo: delibere n. 40/3 e n. 40/4 del 24 settembre 2015; Veneto: delibere n. 59 e n. 60 del 25 settembre 2015; Calabria: delibere n. 48 e n. 49 del 25 settembre 2015; Liguria: delibere n. 25 e n. 26 del 29 settembre 2015; Campania: delibere n. 3 e n. 4 del 29 settembre 2015; Molise: delibere n. 247 e n. 257, rispettivamente, del 22 e del 29 settembre 2015); b) contengono l'indicazione di tutti e la sottoscrizione di almeno uno dei delegati (uno effettivo ed uno supplente) di ciascun Consiglio regionale (Basilicata: Piero LACORAZZA delegato effettivo e Aurelio PACE delegato supplente; (indicato per errore come Giovanni Perrino); Marche: Andrea BIANCANI delegato effettivo e Sandro BISONNI delegato supplente; Puglia: Giacomo Diego GATTA delegato effettivo e Giuseppe LONGO delegato supplente; Sardegna: Gianfranco GANAU delegato effettivo e Pietro PITTALIS delegato supplente; Abruzzo: Lucrezio PAOLINI delegato effettivo e Mauro FEBBO delegato supplente; Veneto: Roberto CIAMBETTI delegato effettivo e Graziano AZZALIN delegato supplente; Calabria: Arturo BOVA delegato effettivo e Fausto ORSOMARSO delegato supplente; Liguria: Giovanni Battista PASTORINO delegato effettivo e Gabriele PISANI delegato supplente; Campania: Maria Antonietta CIARAMELLA delegata effettiva e Francesco Emilio BORRELLI delegato supplente; Molise: Domenico IOFFREDI delegato effettivo e Filippo MONACO delegato supplente); c) sono corredate dalle copie delle suddette delibere consiliari sottoscritte dal Presidente di ciascun Consiglio; d) sono state depositate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre.

Ritenuto che, nella specie, non sono violati o non vengono in rilievo i limiti temporali per il deposito della richiesta referendaria fissati dagli artt. 31 e 38 della legge n. 352 del 1970.

Ritenuto che: a) la richiesta ha ad oggetto vigenti disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge; b) non ricorrono i presupposti per l'eventuale trasferimento del quesito referendario su altre disposizioni (art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risulta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978); c) il tenore testuale dei quesiti prospettati (come indicati in dispositivo) rispetta il disposto dell'art. 27 della legge n. 352 del 1970.

Ritenuta, in conclusione, la conformità a legge delle suddette richieste referendarie, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della loro ammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (artt. 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge n. 352 del 1970; art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1).

P.Q.M.

Dichiara che, nella richiesta referendaria di cui in premessa, là dove risulta indicato quale delegato supplente della Regione Basilicata «Giovanni Perrino», deve intendersi e leggersi «Aurelio Pace».

Dichiara conformi a legge le richieste di cui in motivazione (concernenti sia parte dei commi 1, 1-*bis* e 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; sia parte del comma 3-*bis* dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal comma 552 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; sia parte del comma 8-*bis* dell'art. 1 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190) con le seguenti rispettive denominazioni: «**Primo quesito referendario. Attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione delle norme sull'attribuzione del carattere di interesse strategico, di indifferibilità ed urgenza delle opere relative, nonché del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi**»;

«**Secondo quesito referendario. Piano ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, per le attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione sia della limitazione dell'intesa alle attività su terraferma, sia della disciplina prevista per la mancata intesa (recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo) e per rilascio dei titoli abilitativi nelle more dell'adozione del piano**»;

«**Terzo quesito referendario. Titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina della sua prorogabilità**»;

«Quarto quesito referendario. Autorizzazioni, previa intesa con le Regioni, rilasciate per le opere strumentali allo sfruttamento degli idrocarburi. Abrogazione della disciplina prevista per la mancata intesa e recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo»;

«Quinto quesito referendario. Mancata intesa con le Regioni sugli atti inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina recante, in tal caso, una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo»;

e sui seguenti cinque diversi quesiti:

– primo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: "Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese,"; "rivestono carattere di interesse strategico e"; "urgenti ed indifferibili"; "indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"?»;

– secondo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente alle parole: ", per l'attività sulla terraferma,"; "In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione."?»;

– terzo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: "prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca"; "prorogabile per una o più volte per

un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile”?»;


– quarto quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall’art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, limitatamente alle seguenti parole: “con le modalità di cui all’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché”?»;

– quinto quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “7 e”?».

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente della Corte costituzionale e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei dieci Consigli regionali proponenti.

Roma, 26 novembre 2015

Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 26 NOV. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito



E' copia conforme all'originale



Roma, 26 NOV. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

BERRUTI Giuseppe Maria

Vicepresidente

SIOTTO Maria Cristina

Consiglieri

BERNABAI Renato

GRILLO Renato

DE BERARDINIS Silvana

BIELLI Stefano - relatore

D'ISA Claudio

ROTUNDO Vincenzo

PAOLONI Giacomo

DI CERBO Vincenzo

BIANCHI BONOMO Luisa

NOBILE Vittorio

CAMMINO Matilde

SAVANI Pietro

BIANCHINI Bruno

IZZO Fausto

DI IASI Camilla

DE MASI Oronzo

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ritenuto

che questo Ufficio centrale, con due ordinanze del 26 novembre 2015, ha dichiarato conformi a legge sei richieste referendarie depositate, come da verbale del 30 settembre 2015, da dieci consigli regionali (e concernenti sia parte dei commi 1, 1-bis e 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; sia parte del comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal comma 552 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; sia parte del comma 8-*bis* dell'art. 1 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190; sia parte del comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), attribuendo le seguenti rispettive denominazioni: **«Primo quesito referendario. Attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione delle norme sull'attribuzione del carattere di interesse strategico, di indifferibilità ed urgenza delle opere relative, nonché del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi»;**

«Secondo quesito referendario. Piano ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, per le attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale.



Abrogazione sia della limitazione dell'intesa alle attività su terraferma, sia della disciplina prevista per la mancata intesa (recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo) e per rilascio dei titoli abilitativi nelle „mafie dell'adozione del piano»;

«Terzo quesito referendario. Titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina della sua prorogabilità»;

«Quarto quesito referendario. Autorizzazioni, previa intesa con le Regioni, rilasciate per le opere strumentali allo sfruttamento degli idrocarburi. Abrogazione della disciplina prevista per la mancata intesa e recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo»;

«Quinto quesito referendario. Mancata intesa con le Regioni sugli atti inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina recante, in tal caso, una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo»;

«Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i provvedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»; con riferimento ai seguenti correlativi sei diversi quesiti:

— primo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: "Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese,"; "rivestono carattere di interesse strategico e"; "urgenti ed indifferibili"; "indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"?»;

— secondo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente

alle parole: ", per l'attività sulla terraferma,"; "In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione?"

\(\

– terzo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: " prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca"; "prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile"?»;

– quarto quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente alle seguenti parole: "con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché"?»;

– quinto quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "7 e"?»;

– sesto quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e

concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei"; "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono, copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"»;

che, successivamente a dette ordinanze, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, con i commi da 239 a 242 dell'art. 1, ha apportato modificazioni alle norme oggetto delle suddette richieste referendarie;

che, pertanto, è necessario accertare se tali modifiche impongano a questo Ufficio di dichiarare che le operazioni referendarie non hanno più corso (ai sensi dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»), ovvero se i quesiti referendari si trasferiscano sulle nuove disposizioni legislative, ove queste non abbiano modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti (ai sensi del sopra citato art. 39, quale risultante a séguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 1978);

che, a tal fine, è opportuno esaminare distintamente ciascuna delle sei richieste di *referendum*, ponendola a raffronto con il menzionato *ius superveniens*;

che i delegati dei dieci Consigli regionali sono stati convocati per la data odierna davanti a questo Ufficio con biglietto di Cancelleria notificato a mezzo PEC il 5 gennaio 2016 al domiciliatario professore avvocato Stelio Manciameli, al fine di prendere posizione sull'incidenza i delle nuove disposizioni sul *referendum*;

che il 7 gennaio 2016 l'avvocato Mangiameli ha depositato memoria per conto dei dieci Consigli regionali, dando espressamente atto (alla pag. 7 della memoria) della predetta convocazione dei delegati a mezzo PEC, ed ha illustrato nell'odierna seduta di questo Ufficio la posizione dei Consigli in ordine al menzionato *ius superveniens*;

Considerato

che la memoria presentata per conto dei Consigli regionali e le considerazioni svolte dall'avvocato Mangiameli davanti a questo Ufficio non possono essere prese in considerazione, perché presentate da difensore privo di procura speciale per il presente procedimento;

che, infatti, le procure rilasciate dai delegati ed allegate in calce alla memoria riguardano espressamente ed esclusivamente il diverso «procedimento [...] dinanzi alla Corte costituzionale» ed il predetto avvocato risulta essere stato in precedenza investito delle sole funzioni di domiciliatario dei delegati dei Consigli e non anche di rappresentante e difensore;

che l'art. 1, commi da 240 a 242, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2016) ha apportato modificazioni: a) ai commi 1, *1-bis* e 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; b) al comma *3-bis* dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2015); c) al comma *8-bis*, dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

che, per effetto di tali modificazioni, sono state abrogate le stesse disposizioni cui si riferiscono le sopra citate prima, seconda, terza, quarta e quinta richiesta referendaria;

che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ed occorre, conseguentemente, dichiarare (senza effettuare altre valutazioni che non competono a questo Ufficio) che non hanno più corso le operazioni concernenti le suddette richieste referendarie;

che a diversa conclusione deve giungersi in ordine alla sesta richiesta referendaria;

che, per valutare l'incidenza dello *ius superveniens* su tale richiesta, vanno posti a raffronto tre dati normativi: a) gli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell'art. 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 («Il divieto è

altresí stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalla linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»); b) le medesime disposizioni quali risultanti dall'eventuale accoglimento della richiesta referendaria in esame (con contrazione nel seguente unico secondo periodo del comma 1: «Il divieto è altresí stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalla linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati»); c) le suddette disposizioni quali modificate dal sopravvenuto comma 239 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (con trasformazione del secondo e terzo periodo del comma 1 nei seguenti tre periodi: «Il divieto è altresí stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalla linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»);

che da tale raffronto emerge che l'intento referendario (quale obiettivamente desumibile dal quesito proposto) è diretto — tra l'altro — a limitare, in ragione dei soli «titoli abilitativi già rilasciati» e, quindi, della durata da essi prevista, le attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine, escludendo la possibilità originariamente prevista dal secondo periodo del comma 17 di effettuare le predette attività anche mediante titoli

abilitativi ancora in corso (e, quindi, con durata ancora non determinata) ed «eventuali relative proroghe»;

che lo *ius superveniens*, nel sostituire la disposizione oggetto della richiesta referendaria, oltre ad aver abrogato parte degli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha introdotto una modificazione della durata dei titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo «di vita utile del giacimento», prevedendo, quindi, una sostanziale "proroga" dei titoli abilitativi già rilasciati, ove la «vita utile del giacimento» superi la durata stabilita nel titolo;

che la nuova disciplina del richiamato comma 17 dell'art. 6 non modifica, sul punto sopra evidenziato, il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria;

che pertanto, per la parte indicata, ricorre l'ipotesi in base alla quale — in forza dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risultante dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978 — la richiesta referendaria va trasferita sulla nuova disposizione legislativa; che il quesito della richiesta referendaria va conseguentemente così riformulato: «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?»;

che, correlativamente, anche la denominazione della richiesta referendaria da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum* (art. 32, settimo comma, della legge n. 352 del 1970), deve essere così riformulata: **«Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento».**

P.Q.M.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

dichiara che non hanno più corso le operazioni relative alle cinque richieste referendarie di cui in premessa, concernenti le seguenti disposizioni: a) commi 1, *1-bis* e 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; b) comma *3-bis* dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2015); c) comma 8-bis, dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

dispone che l'altra richiesta referendaria, concernente il comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia trasferita sul medesimo comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del d. lgs. n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2016), con la seguente denominazione ed il seguente quesito: a) «**Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento**»; b) «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambi

dispone c
comunicata al Pre
Presidente dell:
stessa sia
deposito, ai
Roma, 7

in Segr
7 GEN 2
OGIO

cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
la Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al
zionale e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la
a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal
ei dieci Consigli regionali proponenti.

016



ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale) della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale», giudizio iscritto al n. 168 del registro referendum.

Viste le ordinanze del 26 novembre 2015, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato conforme a legge la richiesta originaria e del 7 gennaio 2016 con la quale lo stesso Ufficio centrale ha riformulato il quesito e la denominazione;

udito nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Stelio Mangiameli per i delegati dei Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, Stefania Valeri per il delegato del Consiglio regionale della Regione Abruzzo e per la Regione Abruzzo e gli avvocati dello Stato Andrea Fedeli e Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. □ Con ordinanza del 26 novembre 2015, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ha dichiarato legittima la richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei"; "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"?».

2. □ L'Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi a titoli abilitativi».

3. □ Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, fissava, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 2016. Di tale fissazione veniva data comunicazione ai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

La richiesta di referendum veniva iscritta nel relativo registro al n. 168.

4. □ Con ordinanza del 7 gennaio 2016, comunicata alla Corte costituzionale nella medesima data, l'Ufficio centrale per il referendum ha premesso che, successivamente alla propria ordinanza del 26 novembre 2015, è intervenuto lo *ius superveniens* di cui (per quanto attiene alla suddetta sesta richiesta referendaria) all'art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), che prevede: «All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».

Ha affermato, quindi, che, in ragione della sopravvenienza normativa, era necessario accertare se tali modifiche imponessero ad esso Ufficio di dichiarare che le operazioni referendarie non avevano più corso (ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970), ovvero se il quesito referendario si trasferiva sulla nuova disposizione legislativa, ove quest'ultima non avesse modificato il contenuto normativo essenziale del precetto.

Pertanto, l'Ufficio centrale per il referendum operava un raffronto tra:

- gli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell'art. 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012;
- le medesime disposizioni, quali risultanti dall'eventuale accoglimento della richiesta referendaria in esame;
- le suddette disposizioni, come modificate dal comma 239 dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015.

All'esito di tale raffronto, l'Ufficio centrale per il referendum ha ritenuto che lo *ius superveniens*, nel sostituire la disposizione oggetto della richiesta referendaria, oltre ad avere abrogato parte degli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del d. lgs. n. 152 del 2006, ha introdotto una modificazione della durata dei titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo «di vita utile del giacimento», prevedendo, quindi, una sostanziale proroga dei titoli abilitativi già rilasciati, ove «la vita utile del giacimento» superi la durata stabilita nel titolo.

Afferma, quindi, l'Ufficio centrale per il referendum che detta nuova disciplina non modificava su detto punto, il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria e che, pertanto,

ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 39 della legge n. 352 del 1970, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978.

Ha proceduto, quindi alla riformulazione del quesito nei seguenti sensi: «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?», e ha riformulato anche la denominazione della richiesta referendaria: «Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento».

5. □ Il 7 gennaio 2016, i Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Molise hanno depositato, nella cancelleria di questa Corte, memoria con la quale, non essendo a conoscenza delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale per il referendum in ragione della sopravvenienza normativa, chiedevano il rinvio della camera di consiglio già fissata per il 13 gennaio 2016.

6. □ In data 8 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato, nella cancelleria di questa Corte, un'articolata memoria con la quale ha dedotto l'inammissibilità del quesito referendario, come trasferito dall'Ufficio centrale per il referendum con l'ordinanza del 7 gennaio 2016.

In particolare, la difesa dello Stato espone quanto di seguito, in sintesi, riportato.

L'intervento legislativo, che ha inteso contemperare l'interesse pubblico all'approvvigionamento delle risorse energetiche, con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non è elusivo del quesito referendario ed è coerente con l'obiettivo dello stesso.

Premessa la dubbia ammissibilità del quesito originario, il nuovo quesito darebbe luogo all'abrogazione di una norma costituzionalmente necessaria e difetterebbe dei requisiti di omogeneità e chiarezza.

La possibilità che il giacimento possa essere sfruttato oltre la durata dei titoli abilitativi è solo un mera ipotesi, mentre il nuovo quesito farebbe venire meno la parte della disposizione che salvaguarda la tutela ambientale, in conformità agli artt. 41, secondo comma, e 32 della Costituzione, in contrasto con la volontà dei proponenti.

Né il vuoto normativo, che si creerebbe, potrebbe essere colmato con la reviviscenza della legislazione previgente.

Il quesito, come trasferito, avrebbe scarsa chiarezza e non sarebbe univoco. Se la ratio del quesito è garantire la tutela ambientale, tale ratio sarebbe contraddetta dall'abrogazione della disposizione che preserva gli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, con disorientamento dell'elettore.

L'esito referendario non avrebbe solo un effetto abrogativo, ma un effetto manipolativo e propositivo rispetto alla legislazione vigente, volendosi ottenere la reviviscenza della disciplina giuridica alla quale erano sottoposti, in precedenza, i titoli abilitativi già rilasciati.

7.□ In data 11 gennaio 2016 il Presidente della Corte costituzionale disponeva il rinvio della camera di consiglio al 19 gennaio 2016.

8.□ In data 12 gennaio 2016, la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, ha depositato memoria con la quale ha chiesto, in ragione dello ius superveniens, dichiararsi la cessazione dell'oggetto del contendere.

9.□ In data 15 gennaio 2016, è stata depositata nella cancelleria di questa Corte, memoria dei Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Molise, per l'ammissibilità del quesito proposto come trasferito con ordinanza del 7 gennaio 2016 dell'Ufficio centrale per il referendum. Alla memoria veniva allegata la revoca, da parte del delegato effettivo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, della procura alle liti a suo tempo rilasciata, atteso che le modifiche normative sopravvenute avevano sostanzialmente mutato le disposizioni alla base della richiesta di referendum.

Nella memoria, in particolare, si assume che il quesito attuale corrisponde alle intenzioni dei promotori di limitare per il futuro la durata temporale dei titoli minerari.

Né si sarebbe in presenza dell'abrogazione di una legge costituzionalmente necessaria in quanto, a parte il corretto inquadramento giuridico, non si produrrebbe alcun vuoto normativo.

Il quesito non sarebbe affetto da scarsa chiarezza o non univocità, come prospettato dalla difesa dello Stato con riguardo alla abrogazione, oltre che della previsione «per la durata di vita utile del giacimento», dell'inciso «nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

Tale abrogazione, infatti, non implica che le attività in questione non siano più sottoposte agli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, perché il rispetto della normativa ambientale di settore, europea e nazionale (sono citate, in particolare, la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del

nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali», il d. lgs. n. 152 del 2006, e la direttiva 12 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2013/30/UE (Direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE), a prescindere da qualunque espresso richiamo, deve intendersi sempre presupposta e da applicare rispetto alle predette attività. D'altro canto, caducato l'an, non avrebbe più senso l'inciso che disciplina il quomodo. La stessa ratio era ravvisabile anche nel quesito originario.

Non sarebbe, altresì, prospettabile un disorientamento dell'elettore atteso che il quesito trasferito non lascia sopravvivere disposizioni prive di contenuto normativo autonomo e, pertanto, ridondanti, e pone in evidenza l'obiettivo di incidere sull'elemento temporale e non su quello ambientale.

Non sussisterebbe un effetto manipolativo, né una presunta legificazione del termine di durata, atteso che i provvedimenti amministrativi vengono adottati nel rispetto della disciplina vigente.

Né, sarebbe condivisibile la deduzione dell'Avvocatura generale dello Stato su un effetto di reviviscenza, atteso che l'abrogazione referendaria esclude la proroga ex lege dei titoli abilitativi già rilasciati.

Infine, si osserva che garantire a tempo indeterminato per uno stesso concessionario l'estrazione di idrocarburi sarebbe in contrasto con la direttiva 30 maggio 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 94/22/CE (Direttiva relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), attuata con il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi).

10. □ L'Avvocatura generale dello Stato, in data 15 gennaio 2016, ha depositato, nella cancelleria di questa Corte, ulteriore memoria, ripercorrendo le argomentazioni già svolte per l'inammissibilità del quesito referendario.

La difesa dello Stato ribadisce che, in conformità con l'intento perseguito dai promotori del referendum, le modifiche normative introdotte mirano a garantire la massima tutela delle aree marine e costiere protette, nonché della fascia di mare compresa nelle dodici miglia del perimetro esterno di tali aree e dalla linea di costa lungo l'intero perimetro nazionale.

Dissentente, quindi, dal pur autorevole avviso espresso dall'Ufficio centrale per il referendum, che ha ritenuto di disporre la trasposizione del quesito referendario sulla nuova disciplina.

Con riguardo al limite che l'istituto referendario incontra rispetto alle leggi costituzionalmente necessitate, deduce che l'abrogazione in via referendaria dell'art. 6, comma 17, del d. lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio del legittimo affidamento del titolare del provvedimento concessorio, che secondo la giurisprudenza costituzionale trova riconoscimento negli artt. 3, 41, primo comma, 42, terzo comma, Cost., presentando, inoltre, rilevanza comunitaria, e dovendo pertanto essere assunto quale parametro costituzionale interposto ex art. 117, primo comma, Cost.

Dopo aver richiamato la disciplina di settore (in particolare, con riguardo all'istituto della proroga: art. 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»; art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996; art. 9, comma 8, della legge n. 9 del 1991), rileva il carattere propositivo e non abrogativo del quesito referendario, non conforme, pertanto, alla giurisprudenza costituzionale, in quanto lo stesso restituirebbe efficacia alla disciplina previgente, mentre il recente intervento normativo ha superato il regime della prorogabilità, facendo salvi i titoli già rilasciati per l'intera durata di vita utile del giacimento.

11.□ In data 15 gennaio 2016 ha depositato memoria la Regione Abruzzo in persona del delegato effettivo del Consiglio regionale, con allegata revoca del mandato alle liti conferito al precedente difensore e procura alle liti a nuovo difensore.

Dopo aver ripercorso lo *ius superveniens*, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione dell'oggetto del contendere, atteso che la nuova disciplina, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio centrale per il referendum, ha mutato il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto della richiesta referendaria, con la conseguenza che non poteva operarsi il trasferimento della richiesta medesima nella nuova previsione legislativa. Per effetto della novella normativa si è prodotto, in via ordinaria, il medesimo effetto abrogativo che si sarebbe prodotto in via referendaria, con soddisfazione delle prerogative della Regione.

Considerato in diritto

1.□ In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016, questa Corte ha disposto di dare corso all'illustrazione orale delle memorie depositate dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, e dalla Regione Abruzzo, limitatamente alla rappresentanza del Consiglio regionale, atteso che la Giunta regionale non ha potere rappresentativo in ordine alla proposizione del referendum abrogativo, in ragione di quanto stabilito dall'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2.□ Il presente giudizio ha ad oggetto l'ammissibilità della richiesta di referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con la successiva ordinanza del 7 gennaio 2016.

Con quest'ultima ordinanza, l'Ufficio centrale per il referendum ha disposto che la «richiesta referendaria, concernente il comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia trasferita sul medesimo comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del d. lgs. n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), con la seguente denominazione ed il seguente quesito: a) «Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento»; b) «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».

3.□ L'Ufficio centrale per il referendum ha ritenuto che lo *ius superveniens*, nel sostituire la disposizione oggetto della richiesta referendaria, oltre ad avere abrogato parte degli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, abbia introdotto una modificazione della durata dei titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo «di vita utile del giacimento», prevedendo, quindi, una «sostanziale» proroga degli stessi ove «la vita utile del giacimento» superi la durata stabilita nel titolo.

Ha affermato, quindi, che la nuova disciplina non modifica il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978.

4.– La pronuncia è in effetti coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, spetta all'Ufficio centrale per il referendum accertare se l'intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla precedente regolamentazione della materia. Difatti, se tale intenzione rimane «fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza» (citata sentenza n. 68 del 1978).

4.1.– Non possono trovare, quindi, ingresso le prospettazioni della difesa dello Stato e della Regione Abruzzo in persona del delegato effettivo del Consiglio regionale relative al trasferimento del quesito referendario, che esulano dal giudizio di ammissibilità.

5.– A questa Corte compete verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del 2011, n. 137 del 1993, n. 48 del 1981 e n. 70 del 1978): omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell'operazione referendaria. Si può ricordare, in proposito, che «la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l'obiettivo [...] del referendum va desunto [...] esclusivamente dalla finalità “incorporata nel quesito”, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento» (sentenza n. 24 del 2011).

Va, inoltre, richiamata l'importanza che assume anche l'univocità del quesito e cioè l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo (sentenza n. 47 del 1991), dovendosi dalle stesse norme di cui si propone l'abrogazione trarre con chiarezza «una matrice razionalmente unitaria» (sentenze n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978), un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale (citata sentenza n. 47 del 1991, sentenze n. 65, n. 64 e n. 63 del 1990; n. 28, n. 26 e n. 22 del 1981).

6.– Non si ritiene che vi sono tali ragioni di inammissibilità, né, in particolare, che sono fondate le contrarie prospettazioni dell'Avvocatura generale dello Stato.

6.1.– Il quesito referendario, anzitutto, non comporta l'introduzione di una nuova e diversa disciplina. Esso infatti produce un effetto di mera abrogazione della disposizione oggetto del quesito riformulato, in vista del chiaro ed univoco risultato di non consentire che il divieto stabilito nelle zone di mare in questione incontri deroghe ulteriori quanto alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati.

6.2.– Egualmente infondato l'ulteriore rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui il quesito sarebbe privo di coerenza in quanto, nella formulazione accolta dall'Ufficio centrale per il referendum, comporta anche l'abrogazione dell'inciso relativo alla salvaguardia ambientale, in contrasto con la finalità stessa del referendum.

Difatti, a prescindere dal problema interpretativo sollevato ex adverso, e secondo cui tale norma di salvaguardia sarebbe collegata alla proroga e quindi rimarrebbe comunque priva di oggetto, una volta che

questa fosse abrogata, quel che conta è che la salvaguardia ambientale è oggetto di una apposita disciplina normativa, anche di origine comunitaria.

7.– Va considerato a parte, infine, il rilievo contenuto nella seconda memoria dell'Avvocatura generale dello Stato e formulato nei termini di violazione del principio di divieto di abrogazione in via referendaria di norme «costituzionalmente necessitate», in quanto il quesito, se accolto, comporterebbe la lesione del “diritto” alla proroga delle concessioni petrolifere maturato dai titolari e quindi del loro legittimo affidamento.

In realtà, al di là della formula impropriamente usata, quello che viene prospettato è un vizio di legittimità costituzionale e in quanto tale il suo esame è inammissibile in questa sede.

7.1.– Come già affermato nella sentenza n. 251 del 1975, questo giudizio, per la sua struttura articolata in più fasi consecutive ma consequenziali e funzionalmente unitarie e, per la peculiarità di tale funzione, consistente nel controllo di regolarità del procedimento di abrogazione referendaria, ha un oggetto specifico e limitato.

Esso, pertanto, non può estendersi alla valutazione della legittimità costituzionale della normativa confermata dall'eventuale accoglimento del quesito, verifica che non può che competere ai giudici a ciò appositamente deputati.

8.– Così delimitato l'ambito del presente giudizio, il quesito referendario, nella formulazione risultante dal trasferimento operato dall'Ufficio centrale, rispetta i limiti espressamente indicati dall'art. 75 Cost. o comunque desumibili sulla base dell'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento costituzionale. In particolare non riguarda alcuna delle materie di cui tale articolo prevede l'esclusione; non ha contenuto propositivo, si presenta come unitario ed univoco e possiede i necessari requisiti di chiarezza ed omogeneità.

Il quesito referendario, come trasferito dall'Ufficio centrale per il referendum, deve ritenersi pertanto ammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso Ufficio centrale per il referendum, per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

4. *NORMATIVA*

Costituzione della Repubblica italiana

Articolo 75. È indetto referendum popolare (1) per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge (2), quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio (3), di amnistia e di indulto (4), di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (5).

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

(1) Vedi art. 87, comma sesto.

(2) Vedi artt. 76 e 77.

(3) Vedi art. 81.

(4) Vedi art. 79.

(5) Vedi art. 80. Per il giudizio di ammissibilità vedi art. 2, L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1.

Legge Costituzionale 11-3-1953 n. 1
Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

(omissis)

Articolo 2. Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.

L. 25 maggio 1970, n. 352.
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(omissis)

TITOLO II

Referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione

27. Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata. . .» con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

28. Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

29. Nel caso di richiesta del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.

30. La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

31. Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

32. Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano l'uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum (11).

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 17 maggio 1995, n. 173.

33. Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di

consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

34. Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione (12).

(12) Vedi, anche, la L. 7 agosto 1987, n. 332.

35. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

36. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale (13).

(13) Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67.

37. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione (14).

(14) Vedi, anche, la L. 7 agosto 1987, n. 332.

38. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.

39. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso (15).

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 138) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 39 limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

40. Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(omissis)

TITOLO V

Disposizioni finali

50. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (19).

(19) Articolo così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

51. Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum (20).

(20) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000.

52. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130 (21).

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (22).

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda (23).

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi (24).

(21) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199.

(22) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199.

(23) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199.

(24) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

53. Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro per l'interno.

Tabelle A, B, C, D, E, F (25)

(25) Tabelle prima sostituite dall'art. 5, L. 22 maggio 1978, n. 199, e poi da quelle contrassegnate con le lettere N, O, P, Q, allegate alla L. 13 marzo 1980, n. 70.